

## **AUTOTRASPORTI – RISARCIMENTO DANNO – STRAORDINARIO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE**

Tribunale di Trieste n. 23/03 dd. 23.01.2003

Giudice Sonogo. Ric. Bitetto, Res. Albatros – container

**CCNL settore spedizione e trasporto merci. Articolo 7 del regolamento U.E. n. 3820/85. Tempo di lavoro effettivo - va dalla prima movimentazione del mezzo all'arresto del medesimo a viaggio compiuto – licenziamento disciplinare – avvertimento contenuto in lode arbitrale che riassume una pregressa situazione disciplinare – ammissione audizione a difesa del lavoratore – violazione articolo 7 legge 300/70 non sussiste. Risarcimento danni causati dal lavoratore a mezzo aziendale art. 31 CCNL – preventiva contestazione – necessità.**

Nel caso di lavoratori addetti al trasporto di mezzi su strada deve considerarsi tempo di lavoro effettivo quello effettivo passato alla guida del mezzo alle dogane e agli incolonnamenti sulle strade e quello impiegato durante le operazioni di carico e scarico della merce.

Costituisce valida prova, circa la prestazione dello straordinario l'esibizione dei dischi tachigrafici confermata da dichiarazioni testimoniali.

Nel caso di molteplici violazioni disciplinari l'avvertimento contenuto nel lodo arbitrale emesso a definizione delle stesse, costituito dall'avvertimento che l'azienda non avrebbe più accettato per il futuro simili comportamenti, esonera il datore di lavoro dal sentire il dipendente a discolora in base all'articolo 7 legge 300/70.

Per quanto riguarda i danni arrecati dai dipendenti agli automezzi, ove il contratto collettivo preveda che il risarcimento del danno sia subordinato alla previa adozione di un provvedimento disciplinare l'emissione di quest'ultima procedura comporta la decadenza dalla relativa azione.

### **Nota**

*Viene avanzata innanzi al Tribunale di Trieste una causa con molteplici domande.*

*L'unico dato comune e rilevante per l'intera causa è dato dall'inerenza della stessa al settore del trasporto merci su strada (camion).*

*Detta caratteristica non è indifferente per alcuni punti della causa.*

*Innanzitutto per quanto riguarda l'orario di lavoro, la vostra problematica connessa alla effettività del lavoro anche in merito ai compiti di attesa, si intreccia con il problema sempre attuale relativo alla valenza probatoria, in tali casi dei dischi cronotachigrafi.*

*Anche in tema di risarcimento del danno ai mezzi di trasporto, arrecato dal lavoratore, la peculiarità del settore, dove il danno può assumere dimensioni veramente ingenti, ha indotto la contrattazione collettiva a proceduralizzare ogni richiesta di risarcimento collegandola al potere sanzionatorio.*

*Normalmente invece, la giurisprudenza sottolinea il diverso ambito operativo del potere sanzionatorio rispetto alla semplice violazione contrattuale che pone il lavoratore nella condizione di danneggiante.*

*Per quanto riguarda invece il licenziamento disciplinare, la sentenza in maniera innovativa si fonda sulla sostanziale conoscibilità delle mancanze da parte del lavoratore.*

*In merito alla portata delle prescrizioni di cui all'articolo 7, le conclusioni cui è pervenuto sul tema, il Tribunale di Trieste presentano un interessante parallelismo con gli orientamenti giurisdizionali ormai emersi in base ai quali non necessita il rispetto dell'onere di preventiva pubblicità (codice disciplinare) allorché la mancanza rilevata attenga a notori principi generalmente e notoriamente sanzionati dall'ordinamento.*